

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**  
**SEZ. I – N.R.G. 11215/2024**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO**

nell'interesse del Dott. **Giuseppe Tinti**, nato a Modena (MO) il 21.09.1990, C.F. TNTGPP90P21F257T, residente in Bomporto (MO), Via dell'acero n. 21, cap 41030, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Prof. Valerio Tallini (TLLVLR82A25D810C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Luigi Luciani n. 1, Roma – 00197 (fax: 06/3222524), nonché presso il domicilio digitale [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org);

- *ricorrente*;

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

- *amministrazione resistente*;

- la **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO NOTARILE BANDITO CON D.D.G DEL 13 DICEMBRE 2022**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

- *amministrazione resistente*;

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Liana Fiorenza** ([liana.fiorenza@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:liana.fiorenza@pec.ordineavvocaticatania.it));
- **Francesca Luigia Imbriani** ([francesca.imbriani@pec.it](mailto:francesca.imbriani@pec.it));
- **Jacopo Aggio** ([jacopoaggio@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:jacopoaggio@pec.ordineavvocatitrevise.it));
- **Luca Sbranti** ([lucasbranti@ordineavvocatiroma.org](mailto:lucasbranti@ordineavvocatiroma.org));

- *apparenti controinteressati*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

dei seguenti atti, in via principale, *in parte qua* in cui risultano lesisi della sfera giuridica del ricorrente e, in subordine, *in toto*:

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

- del provvedimento, pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero della Giustizia in data 03.07.2024 e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale (doc. 1);
- di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 del 08.11.2023 e del relativo allegato A, ossia l'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325 (doc. 2), nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti;
- **graduatoria del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio (doc. 23), l'elenco delle sedi disponibili (doc. 24), provvedimenti entrambi approvati con D.M. 15.05.2025 (doc. 25), pubblicato sul sito internet dell'Amm.ne resistente in data 16.05.2025 (doc. 26);**
- **decreto di nomina di 288 notai, approvato con D.M. 12.06.2025 (doc. 27), pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione resistente in data 17.06.2025 (doc. 28).**

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

Con ricorso introduttivo, notificato in data 02.10.2024 e depositato in data 30.10.2024, Giuseppe Tinti, odierno ricorrente, richiedeva l'annullamento dei seguenti atti, in via principale, *in parte qua* in cui risultano lesisi della sfera giuridica del ricorrente stesso e, in subordine, *in toto*:

- del provvedimento, pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero della Giustizia in data 03.07.2024 e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale (doc. 1);

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

- di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 del 08.11.2023 e del relativo allegato A, ossia l'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325 (doc. 2), nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Alla Camera di consiglio del 20.11.2024, fissata per la discussione della sottesa istanza cautelare promossa dal ricorrente, veniva disposto l'abbinamento al merito e poi fissata l'udienza pubblica per la data del 09.07.2025.

Nelle more dell'odierno procedimento venivano pubblicati:

- la graduatoria del concorso (doc. 23) e l'elenco delle sedi disponibili (doc. 24), con D.M. 15.05.2025 (doc. 25);
- il decreto di nomina di 288 notai, con D.M. 12.06.2025 (doc. 27).

Orbene, con i presenti motivi aggiunti al ricorso, l'odierno ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, è quivi ad impugnare espressamente la suddetta graduatoria, l'elenco delle sedi disponibili, nonché il decreto di nomina di 288 notai, provvedimenti che sono gravemente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati inizialmente con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

Preliminarmente, l'odierno ricorrente richiama tutto quanto dedotto attraverso il ricorso introduttivo (il cui contenuto è da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto, ivi compresa la parte relativa al "FATTO", pagg. 2-6) e, segnatamente, anche in questa sede, espone quanto segue.

\*\*\*

### **I. VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 7, D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME - ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE STANDARD N. 4)**

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi in quanto affetti dai vizi di cui in rubrica.

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Infatti, come *supra* palesato, dalla lettura del verbale emerge che:

*“Dopo la lettura del terzo elaborato, relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006 dichiara non idoneo il candidato.*

*Il risultato della valutazione degli elaborati è riportato nell’allegata scheda di valutazione con motivazione standard, denominata allegato A)” (doc. 2).*

A sua volta, nell’Allegato A, la Commissione rilevava la presunta violazione della fattispecie standard n. 4:

*“la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: INTER VIVOS COMMERCIALE. **Il candidato prevede l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima**” (ancora doc. 2).*

Di qui l’inverarsi di un evidente e macroscopico errore in cui è incorsa la Commissione, sol che si consideri che, come già *supra* anticipato, **numerosi altri candidati, poi ammessi a sostenere la prova orale, e le cui correzioni sono state effettuate, da un punto di vista squisitamente cronologico, successivamente rispetto a quella dell’odierno ricorrente, hanno adottato la medesima soluzione utilizzata da parte ricorrente** (in part., si v. parte in “fatto”, punto n. 6, pagg. 4-5 dell’odierno ricorso, il cui contenuto per ragioni di economia processuale è da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto), ossia andando a prevedere l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera (docc. 5-19, relativi agli elaborati di siffatti candidati poi ammessi a sostenere la prova orale, elaborati conseguiti dall’odierno ricorrente a seguito di formale accesso agli atti). Di qui, l’evidente illegittimità dell’agire e della scelta compiuta dalla Commissione per evidente **disparità di trattamento** tra i suddetti candidati (ammessi a sostenere la prova orale) e l’odierno ricorrente, viceversa, non ammesso, ancorché avesse già superato le prime due prove.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

Quanto dianzi rievocato trova riprova nella granitica giurisprudenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, per il quale infatti:

- *“Premesso che la ricorrente contesta il giudizio sulla sua prova scritta di diritto amministrativo reso nell'esame di avvocato, per la sessione dell'anno 2023, dalla Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano;*

...

*Ritenuto, tuttavia, che non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati (quest'ultime prodotte in giudizio a seguito di accesso agli atti)***

...

*accoglie, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, l'appello cautelare” (in tal senso, Cons. Stato, 28.06.2024, ord. n. 2452);*

- *“nella fattispecie non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati**, in relazione ai criteri elaborati dalla Commissione centrale e fatti propri dalle Sottocommissioni, non risultando riscontrata la presenza di errori grammaticali, sintattici, logico-giuridici o processuali;*

*Considerato pertanto che la domanda cautelare, anche sotto il profilo del danno, può essere accolta ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte di Appello, che la Sezione reputa opportuno individuare nella Corte di Appello di Bologna” (in tal senso, Cons. Stato, 31.07.2024, ord. n. 2950);*

- *“ nella fattispecie non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati**, anche alla luce delle problematiche relative alla disponibilità dei testi legislativi indicati nella traccia, nonché della non chiara riferibilità delle spunte e segni apposti a margine dell'elaborato” in tal senso, Cons. Stato, 31.07.2024, ord. n. 2947).*

Onde evitare pretestuose e prevedibili eccezioni, è evidente che la predetta censura non attiene ovviamente al merito della valutazione, bensì alla (ir)-ragionevolezza ed alla (in)-congruità dell'operato della Commissione in relazione ai criteri valutativi e, soprattutto, detta censura dimostra, in maniera inequivocabile,<sup>5</sup> la disparità di trattamento in cui è incorsa la

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Commissione medesima; **la quale, evidentemente resosi conto che tutti i candidati (non solo, quindi, parte ricorrente) avevano formulato la c.d. clausola anti-stallo non in termini generali ed astratti, ha inevitabilmente mutato il proprio iniziale convincimento, all'uopo ritenendo viceversa corretta tale soluzione.** Prova ne è il fatto, non finiremo mai di ripetere e come dianzi sottolineato, che almeno 15 candidati che avevano formulato la c.d. clausola anti-stallo non in termini generali ed astratti (quindi come parte ricorrente) e i cui elaborati venivano corretti successivamente rispetto a quelli dell'odierno ricorrente, venivano viceversa ammessi a sostenere le prove orali.

Del resto, se la Commissione non avesse modificato il proprio iniziale convincimento, probabilmente, sarebbe stata costretta ad ammettere alle prove orali solamente pochissimi candidati, pur a fronte di ben 400 posti disponibili.

Di qui, l'evidente invalidità del suddetto verbale alla luce di quanto dianzi sottolineato.

\*\*\*

**II. VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 6, D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME - ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - IRRAZIONALITÀ - ABNORMITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE STANDARD N. 15 E 17 E, QUINDI, IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DIVERSE DALLA "NULLITA' O GRAVI INSUFFICIENZE")**

Non è superfluo sottolineare che l'unica contestazione rilevante ai fini in esame è quella *supra* dianzi ampiamente censurata (n. I).

Quanto invece alle ulteriori contestazioni mosse (in specie, quelle indicate nelle fattispecie standard nn. 15 e 17), trattasi, in concreto, di mere imperfezioni. Prova ne è il fatto che di fronte alle anzidette imperfezioni, la Commissione esaminatrice, con riguardo ai primi due elaborati, ha ritenuto di non arrestare la correzione, stante evidentemente la correttezza delle soluzioni adottate, della motivazione e della parte teorica.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Per mero tuziorismo, tuttavia si rappresenta che le motivazioni adottate dalla Commissione, anche con riguardo alle fattispecie standard nn. 15 e 17, sono erronee e non possono essere condivise.

#### Sulla scheda n. 15

▶ 15	15.la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l'idoneità per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, con riferimento agli elaborati: <b>INTER VIVOS CIVILE: a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N.; b) mancata previsione di un verbale notarile di accertamento del verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione; c) atecnica formulazione della clausola relativa alla indicazione dei mezzi di pagamento del prezzo; d) la descrizione del bene oggetto di vendita è fatta mediante rinvio alle premesse dell'atto che non ne consentono una precisa identificazione.</b>
------	---

Le predette motivazioni sono erronee ed inconferenti.

Quanto alla asserita imperfezione **sub a)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la legge e, segnatamente, l'art. 57 L.N. non richiede che la sottoscrizione del sordomuto Sempronio sia immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno. E ciò emerge inequivocabilmente proprio da una piana lettura del medesimo testo legislativo: *“Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente”*.

Quanto alla presunta imperfezione **sub b)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, nessuna – e preme rimarcare nessuna - norma prevede l'obbligo di indicare in atto un verbale notarile di accertamento nel verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione, come, del resto, conformato dalla prassi notarile in merito.

Quanto alla presunta imperfezione **sub c)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la clausola relativa ai mezzi di pagamento è conforme tecnicamente alla previsione legislativa di cui al D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in L. 04.08.2006 n. 248, in base alla quale *“le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto*

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

*di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo*". E tutto ciò risulta esattamente nell'elaborato *inter vivos* dell'odierno ricorrente (**doc. 20**).

Quanto alla presunta imperfezione **sub d)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, le premesse, andando a costituire una parte sostanziale ed integrante dell'atto, possono contenere la descrizione del bene oggetto di vendita, come risulta dalla costante prassi notarile sul punto; a conferma di quanto dedotto, infatti, non esiste alcuna prescrizione normativa che vieti ciò.

Donde, l'evidente illegittimità dell'operato della Commissione, giacché non v'è stata alcuna inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge. A conferma di ciò la Commissione esaminatrice non ha mai – e preme rimarcare mai – indicato la prescrizione normativa asseritamente non osservata. E valga nuovamente il vero:

- la contestazione *sub a)* non viola il predetto art. 57, come dianzi precisato;
- le contestazioni *sub b), c), d)* non violano neppure in parte alcuna normativa (e, anzi nessuna normativa richiede quanto asserito dalla Commissione) e, in ogni caso, la Commissione, come poc'anzi anticipato, non ha indicato, neppure in modo generico, le prescrizioni di legge che a suo avviso non sarebbero state osservate.

#### Sulla scheda n. 17

▶ 17	<p>17.la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l'idoneità per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica con riferimento agli elaborati: <b>INTER VIVOS CIVILE: mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, senza alcuna considerazione dell'ipoteca gravante sul fondo servente. MORTIS CAUSA: a) carente giustificazione in motivazione e parte teorica della diseredazione di Mevio, senza particolare riguardo alla intangibilità della sua quota di riserva e con incongruo riferimento alla disposizione di cui all'art. 713 c.c.; b) il candidato con riferimento alla volontà del testatore di tutelare il dipendente Sempronio prevede un legato avente ad oggetto "il diritto alla stipula, entro ... giorni dall'apertura della successione, di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere ...", ipotizzando in motivazione la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte del testatore, senza considerare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. INTER VIVOS, MORTIS CAUSA e INTER VIVOS COMMERCIALE: la trattazione di tutte le parti teoriche risulta estremamente lacunosa e superficiale.</b></p>
------	--

Le predette motivazioni sono erranee ed inconferenti.

#### Inter vivos civile

Sull'unica imperfezione: la Commissione pretermette di riferire che, sul punto, la quasi totalità dei vincitori non ha previsto alcuna garanzia. In particolare, a differenza di quanto ritenuto erroneamente dalla Commissione, nessuno dei vincitori si è posto il problema della garanzia, evitando dunque di farne menzione, sia nella redazione dell'atto, sia nella

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

susseguente motivazione. A conferma di quanto dedotto, si produce l'elaborato di un vincitore, il quale dichiara quanto segue: *“per la garanzia sulla servitù ... non vi è una garanzia propria...”* (doc. 21). Trattasi chiaramente di contestazione pretestuosa, all'uopo utilizzata dalla Commissione onde tentare di “rafforzare” la contestazione principale, ossia quella prevista nella scheda n. 4 (*supra* n. I).

#### Mortis causa

Quanto alla presunta imperfezione **sub a)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la diseredazione è stata ampiamente trattata, sol che si consideri che parte ricorrente ha utilizzato un'intera pagina (doc. 22, si v. in particolare la parte motivazionale).

E senza tacere che la soluzione adottata, ritenuta corretta dalla commissione, è stata la previsione di un legato in sostituzione di legittima in favore di Mevio, con la previsione ulteriore dell'esclusione di Mevio medesimo dalla successione *ab intestato*. Il legato in sostituzione di legittima è stato approfondito da parte ricorrente come singolo punto di parte teorica, sottolineando, fra le altre cose, la non applicabilità dell'art 549 c.c. (divieto di pesi e condizioni posto a tutela del principio della intangibilità della legittima) al legato in sostituzione di legittima.

Sicché la questione dell'intangibilità della quota di riserva è stata superata dal legato in sostituzione di legittima, istituto previsto specificamente all'art. 551 c.c., con riferimento al quale non trovano applicazione le problematiche attinenti alla intangibilità della riserva. Donde, appare -ed infatti è - sproporzionato richiedere l'approfondimento di un tema che non trova diretta applicazione nella soluzione adottata.

Inoltre, a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, il riferimento effettuato all'art. 713 c.c. è invece del tutto congruo. Infatti, parte ricorrente ha spiegato come l'art. 587, primo comma, c.c. non va letto esclusivamente in modo attributivo (ad es. *“lego la villa a tizio”*), bensì in modo tale anche da ricomprende posizioni testamentarie ablative; orbene, a sostegno di tale ricostruzione, parte ricorrente ha semplicemente citato il suddetto art. 713 c.c., che al terzo comma prevede proprio quanto segue: *“Egli (il testatore) può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa **NON** abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio”*. Pertanto, a sostegno

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
 AVV. PAOLO TETTO  
 DOTT. DANIELE CICINELLI

della motivazione svolta è congruo e corretto il riferimento a tale articolo, mentre, viceversa, è illegittimo l'operato della Commissione.

Quanto alla presunta imperfezione **sub b)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, si rappresenta quanto segue. Parte ricorrente, avendo presupposto la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte, stante l'*intuitus personae* del contratto di lavoro subordinato, ha conseguentemente effettuato un legato avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere. E tale soluzione è stata confermata dalla Commissione, in quanto giuridicamente ineccepibile. Sicché considerare invece l'applicazione dell'art. 2112 c.c., relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, sarebbe stato incoerente e, anzi, incongruo rispetto alla corretta soluzione adottata, ossia nel presupposto dell'estinzione del contratto di lavoro. Alla luce di ciò emerge anche in tal caso l'evidente illegittimità dell'operato della Commissione, la quale oltretutto, in maniera irragionevole, richiama erroneamente una norma che NON riguarda la corretta soluzione adottata.

*Inter vivos civile, Mortis causa e Inter vivos Commerciale*

Sull'unica imperfezione: trattasi di censura pretestuosa, erronea ed inconferente.

Occorre preliminarmente considerare che tutti gli istituti sono stati trattati da parte ricorrente nella parte teorica. Del resto, se ciò non si fosse verificato a parte ricorrente avrebbero senz'altro contestato le fattispecie previste dalle schede 7 e/o 9, relative rispettivamente a “*elaborato gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia*” e “*elaborato gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nella parte teorica*”.

A conferma di quanto dianzi dedotto, si consideri che la Commissione non ha mai arrestato la correzione per problematiche legate alla “parte teorica”, né quindi dopo la lettura del primo elaborato, né a seguito della lettura del secondo elaborato. Ma v'è di più.

Sul piano “quantitativo”, parte ricorrente ha addirittura avuto una produzione maggiore di candidati poi ammessi alla prova orale: e così il candidato cui corrisponde l'elaborato n. 932 ha svolto la parte teorica in cinque pagine, mentre parte ricorrente ne ha utilizzate ben otto (cfr. doc.).

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

Analoghe considerazioni involgono anche il profilo “qualitativo”: e così, il candidato cui corrisponde l’elaborato n. 1333, al di là del fatto che si è limitato ad una trattazione di sole cinque pagine (contro le otto dell’odierno ricorrente, cfr. doc.), ha sviluppato solamente tre istituti, mentre parte ricorrente ne ha trattati ben quattro (ancora, cfr. doc.). Allo stesso modo, il candidato cui corrisponde l’elaborato n. 1445 si è concentrato solamente su tre istituti, per di più in sole sei pagine (cfr. doc.).

Donde, trattasi chiaramente, anche in tal caso, di una contestazione del tutto pretestuosa, all’uopo utilizzata dalla Commissione onde tentare di “rafforzare” la contestazione principale, ossia quella prevista nella scheda n. 4 (*supra* n. I); nonché trattasi di contestazione illogica ed erronea, sol che si consideri che **la traccia lasciava ampia libertà al candidato di trattare le parti teoriche “connesse” alla traccia stessa.**

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede sin da ora che vengano acquisiti al giudizio tutti gli atti del procedimento conclusosi con l’atto impugnato. In particolare, si chiede che venga ordinato al Ministero della Giustizia di produrre:

- i provvedimenti di nomina della Commissione Giudicatrice;
- le delibere di formazione dei criteri di massima;
- gli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali;
- i verbali di tutte le sedute della Commissione;
- ogni altro atto utile alla decisione.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto dedotto e rilevato voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- i) nel merito: accogliere il ricorso e i motivi aggiunti al ricorso e, quindi, annullare i seguenti atti, in via principale, in parte qua in cui risultano lesisi della sfera giuridica del ricorrente e, in subordine, in toto:*
- *del provvedimento, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia in data 03.07.2024 e dell’allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio, in*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI  
AVV. PAOLO TETTO  
DOTT. DANIELE CICINELLI

*via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale (doc. 1);*

- *di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 del 08.11.2023 e del relativo allegato A, ossia l'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325 (doc. 2), nella parte lesiva della posizione del ricorrente;*
- *di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti;*
- *graduatoria del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio (doc. 23), l'elenco delle sedi disponibili (doc. 24), provvedimenti entrambi approvati con D.M. 15.05.2025 (doc. 25), pubblicato sul sito internet dell'Amm.ne resistente in data 16.05.2025 (doc. 26);*
- *decreto di nomina di 288 notai, approvato con D.M. 12.06.2025 (doc. 27), pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione resistente in data 17.06.2025 (doc. 28).*

*ii) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare”.*

I documenti saranno depositati in sede di iscrizione a ruolo, come da separato indice.

Ai fini del versamento del contributo unificato si precisa che il presente ricorso per motivi aggiunti non è soggetto al pagamento del contributo unificato limitandosi a riproporre le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo.

Con ossequio.

Roma, 8 luglio 2025

Avv. Prof. Valerio Tallini